



Bruxelles, 26 marzo 2015  
(OR. en)

7565/15

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2013/0410 (COD)**

---

---

**UD 55  
AGRI 160  
ENFOCUSTOM 23  
CODEC 423**

**NOTA**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
n. doc. prec.:	DS 1118/1/15 REV 1
n. doc. Comm.:	17110/13 UD 325 AGRI 798 ENFOCUSTOM 184 CODEC 2787
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola - Accordo politico

---

Si trasmette in allegato per le delegazioni il testo della proposta in oggetto approvato nel merito<sup>1</sup> a seguito del trilatero che ha avuto luogo il 18 dicembre 2014 tra il Parlamento europeo, la presidenza italiana e la Commissione.

Il presente testo è allegato alla lettera inviata il 23 marzo 2015 dal presidente della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti, in cui si comunica che il Parlamento europeo approverebbe la posizione del Consiglio senza emendamenti in seconda lettura.

---

<sup>1</sup> Successivamente, nel gennaio 2015, la presidenza lettone ha esaminato varie questioni tecniche rimaste in sospeso.

**Proposta di**

**regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE)  
n. 515/97 del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli  
Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta  
applicazione delle normative doganale e agricola**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33 e 325,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>3</sup>,

---

<sup>2</sup> GU C 94 del 31.3.2014, pag. 1.

<sup>3</sup> Posizione del Parlamento europeo del 15 aprile 2014.

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire che il regolamento (CE) n. 515/97<sup>4</sup> del Consiglio contempli tutti i possibili movimenti di merci in relazione al territorio doganale dell'Unione, è opportuno precisare la definizione di regolamentazione doganale e di vettori per quanto riguarda i concetti di entrata e di uscita delle merci.
- (2) Nell'intento di migliorare ulteriormente le procedure amministrative e penali da seguire in caso di irregolarità, occorre garantire che gli elementi di prova ottenuti nell'ambito della mutua assistenza possano essere ritenuti ammissibili nei procedimenti dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie dello Stato membro dell'autorità richiedente.
- (3) Per garantire maggior chiarezza, coerenza e trasparenza, occorre definire più concretamente le autorità che devono avere accesso ai repertori istituiti sulla base del presente regolamento; a tal fine, sarà stabilito un riferimento uniforme alle autorità competenti. L'accesso diretto di tali autorità è ritenuto una condizione importante per l'effettiva attuazione della mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

---

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

- (4) I dati relativi ai movimenti dei container consentono di determinare le tendenze in materia di frodi per quanto riguarda le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione e quelle in uscita. Tali dati aiutano a prevenire, esaminare e perseguire le operazioni che costituiscono o sembrano costituire una violazione della legislazione doganale. Onde poter raccogliere e utilizzare una serie di dati il più completa possibile, evitando nel contempo potenziali ripercussioni negative sulle piccole e medie imprese del settore del trasporto merci, bisogna che i vettori trasmettano agli Stati membri i dati relativi ai movimenti dei container, purché essi raccolgano tali dati in formato elettronico tramite i loro sistemi di rilevamento delle apparecchiature o che tali dati siano memorizzati per loro conto. Tali dati dovrebbero essere direttamente trasmessi ad un repertorio unico creato a tal fine dalla Commissione.
- (5) L'Unione ha il dovere di combattere le frodi doganali e, quindi, di contribuire all'obiettivo del mercato interno di avere prodotti sicuri con certificati di origine autentici al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori.
- (6) L'individuazione delle frodi dipende in larga misura dall'identificazione e dall'analisi incrociata di serie di dati operativi pertinenti. Occorre pertanto istituire, a livello di Unione europea, un repertorio contenente dati relativi alle importazioni, alle esportazioni e al transito delle merci, compresi il transito delle merci all'interno degli Stati membri e l'esportazione diretta. A tal fine, gli Stati membri devono consentire la duplicazione sistematica dei dati sulle importazioni, le esportazioni e il transito delle merci provenienti dai sistemi gestiti dalla Commissione e possono comunicare a quest'ultima dati relativi al transito di merci all'interno di uno Stato membro e alle esportazioni dirette, in base alla disponibilità dei dati e delle infrastrutture informatiche degli Stati membri.

- (7) L'introduzione, nel 2011, della dogana elettronica, nel cui ambito i documenti giustificativi delle importazioni e delle esportazioni non sono più conservati dalle amministrazioni doganali ma dagli operatori economici, ha comportato ritardi nelle indagini svolte nel settore doganale dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), poiché quest'ultimo deve ricorrere a tali amministrazioni per ottenere i suddetti documenti. Inoltre, il termine di prescrizione di tre anni applicabile ai documenti doganali detenuti dall'amministrazione ostacola ulteriormente lo svolgimento efficace delle indagini. Per accelerare tali indagini nel settore doganale, oltre alle altre possibilità di cui dispone la Commissione per ottenere le informazioni relative alle dichiarazioni, dovrebbe essere specificata la procedura secondo cui la Commissione può richiedere agli Stati membri i documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione.
- (8) Onde garantire la riservatezza e rafforzare la sicurezza dei dati inseriti, è opportuno limitare l'accesso a tali dati soltanto a determinati utenti e per finalità prestabilite.

- (9) Il regolamento (CE) n. 515/1997, quale modificato dal presente regolamento, prevede il trattamento dei dati, il quale può riguardare anche dati personali e dovrebbe essere eseguito nel rispetto del diritto dell'Unione. In particolare, il trattamento dei dati personali dovrebbe essere effettuato secondo modalità compatibili con le finalità di tale regolamento e conformemente alla direttiva 95/46/CE<sup>5</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n. 45/2001<sup>6</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, ai requisiti dell'Unione in materia di qualità dei dati, proporzionalità, limitazione delle finalità e del diritto di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e blocco dei dati, nonché delle misure organizzative e tecniche e del trasferimento internazionale dei dati personali. È opportuno prevedere disposizioni specifiche per limitare l'accesso ai dati inseriti soltanto a determinati utilizzatori anche onde garantire la riservatezza di tali dati.
- (10) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero rispettare le informazioni commerciali riservate e garantire il trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante il repertorio dei dati.
- (11) Al fine di garantire l'aggiornamento delle informazioni e tutelare il diritto degli interessati alla trasparenza e all'informazione conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE, è opportuno prevedere la possibilità di pubblicare su internet gli aggiornamenti degli elenchi delle autorità competenti designate dagli Stati membri e dai servizi della Commissione che hanno accesso al sistema d'informazione doganale (SID).

---

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1)

<sup>6</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

- (12) Il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento (CE) n. 515/1997, quale modificato dal presente regolamento, e di eventuali atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento dovrebbero tener conto del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto all'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e del diritto alla protezione dei dati di carattere personale riconosciuti, rispettivamente, agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli atti delegati e di esecuzione dovrebbero altresì garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001.
- (13) Affinché il controllo della protezione dei dati risulti più coerente, occorre che il garante europeo della protezione dei dati cooperi strettamente con l'autorità comune di controllo istituita dalla decisione 2009/917/GAI<sup>7</sup> del Consiglio, al fine di coordinare gli audit del SID.

---

<sup>7</sup> Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

- (14) Le disposizioni che disciplinano le modalità di conservazione dei dati nel SID provocano spesso un'ingiustificabile perdita di informazioni, perché gli Stati membri non eseguono sistematicamente i riesami annuali a causa dell'onere amministrativo che questo comporta e della indisponibilità delle risorse necessarie. Occorre pertanto semplificare la procedura che disciplina la conservazione dei dati nel SID, abolendo l'obbligo di riesame annuale dei dati e stabilendo un termine massimo di conservazione di cinque anni prorogato, se giustificato, di ulteriori due anni, che corrisponde ai termini previsti per i repertori stabiliti a norma del presente regolamento. Tale durata è giustificata dalla lunghezza delle procedure di trattamento delle irregolarità e dal fatto che i dati sono indispensabili per effettuare operazioni doganali congiunte e svolgere indagini.
- (15) Per migliorare ulteriormente le possibilità di analisi delle frodi e agevolare lo svolgimento delle indagini, è opportuno che i dati relativi a fascicoli di indagini in corso conservati nell'archivio d'identificazione dei fascicoli a fini doganali (FIDE) siano resi anonimi un anno dopo l'ultima constatazione e conservati in una forma che non consenta più di identificare la persona interessata.
- (16) Poiché gli obiettivi del rafforzamento della gestione dei rischi doganali di cui all'articolo 4, punti 25 e 26, e all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario<sup>8</sup> e del miglioramento dell'accertamento, dell'esame e la prevenzione delle frodi doganali nell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri stessi, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento dell'obiettivo dichiarato.

---

<sup>8</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).



- (17) È opportuno che i vettori, i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono vincolati da obblighi derivanti da contratti di diritto privato per quanto riguarda la comunicazione di dati sui movimenti dei container, possano beneficiare di un'applicazione differita dell'articolo 18 *bis*, paragrafo 4, per poter rinegoziare i loro contratti e garantire che quelli stipulati in futuro siano compatibili con l'obbligo di fornire dati agli Stati membri.
- (18) Il regolamento (CE) n. 515/97 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune disposizioni del regolamento stesso. In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione a norma di tale regolamento devono essere allineate a quanto previsto dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (19) Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 515/97, in particolare per specificare le informazioni da inserire nel SID, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda i casi per i quali i CSM devono essere notificati, i dati minimi che devono figurare nei CSM e la frequenza delle notifiche per la determinazione delle operazioni legate all'applicazione della legislazione agricola per le quali occorre inserire informazioni nella base di dati centrale del SID.

- (20) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e, se del caso, con rappresentanti del mondo delle imprese. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (21) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 515/97, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la frequenza delle notifiche dei CSM, il formato dei dati inseriti nei CSM e il metodo di trasmissione dei CSM. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011<sup>9</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. È opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione degli atti di esecuzione.
- (22) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del regolamento (CE) n. 515/97, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda gli elementi specifici da introdurre nel SID nell'ambito di ciascuna delle categorie di cui alle lettere da a) ad h) dell'articolo 24. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. È opportuno ricorrere alla procedura d'esame per l'adozione degli atti di esecuzione. Gli elementi specifici da introdurre nel SID si baseranno su quelli elencati nell'allegato del regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

<sup>10</sup> Regolamento (CE) n. 696/98 della Commissione, del 27 marzo 1998, recante applicazione del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 22).

(23) Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere l'11 marzo 2014,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 515/97 è così modificato:

1. L'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a) il primo trattino è sostituito dal seguente:

" - regolamentazione doganale, il corpus legislativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 952/2013."

b) sono aggiunti i seguenti trattini:

"- territorio doganale dell'Unione, il territorio quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013."

" - vettori, le persone ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 40 del regolamento (UE) n. 952/2013."

2. L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

“Fatto salvo l’articolo 51, i documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti dell’autorità adita e trasmessi all’autorità richiedente nei casi di assistenza di cui agli articoli da 4 a 11 possono costituire elementi di prova ammissibili alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento:

- a) nei procedimenti amministrativi dello Stato membro dell'autorità richiedente, comprese le modalità di appello successive;
- b) nei procedimenti giudiziari dello Stato membro dell'autorità richiedente, salvo non sia specificamente dichiarato dall'autorità adita al momento della trasmissione dei documenti.”

3. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo l’articolo 51, i documenti, le copie conformi di documenti, gli attestati, tutti gli atti o le decisioni delle autorità amministrative, le relazioni e tutte le altre informazioni ottenute dagli agenti dell’autorità che li comunica e trasmessi all'autorità che li riceve nei casi di assistenza di cui agli articoli da 13 a 15 possono costituire elementi di prova ammissibili alla stessa stregua di quelli ottenuti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento:

- a) nei procedimenti amministrativi dell’autorità dello Stato membro destinatario delle informazioni, comprese le modalità di appello successive;

- b) nei procedimenti giudiziari dell'autorità dello Stato membro destinatario delle informazioni, salvo non sia specificamente dichiarato dall'autorità che li comunica al momento della trasmissione dei documenti."

4. L'articolo 18 *bis* è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatte salve le competenze degli Stati membri e al fine di assistere le autorità di cui all'articolo 29 a individuare le spedizioni di merci che possano far parte di operazioni contrarie alle regolamentazioni doganale e agricola, nonché i mezzi di trasporto, inclusi i container, utilizzati a tale scopo, la Commissione istituisce e gestisce un repertorio di dati notificati dai vettori. Tale repertorio è direttamente accessibile a tali autorità. Esse possono utilizzare il repertorio, anche per l'analisi dei dati e per lo scambio di informazioni, unicamente ai fini del presente regolamento."

- b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nella gestione di tale repertorio, la Commissione è autorizzata:

- a) ad accedere al contenuto dei dati, o ad estrarlo, con qualunque mezzo o in qualsiasi forma ed a utilizzare i dati nel rispetto delle disposizioni di legge relative ai diritti di proprietà intellettuale. La Commissione predispone adeguate salvaguardie comprese misure tecniche ed organizzative e obblighi di trasparenza con riguardo alle persone interessate. Queste hanno il diritto di accesso e di rettifica dei dati;

- b) a stabilire un raffronto tra i dati resi accessibili nel repertorio o estratti da esso, a compilarne un indice, ad integrarli mediante altre fonti di dati e ad analizzarli nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  - c) a mettere i dati di tale repertorio a disposizione delle autorità di cui all'articolo 29, mediante tecniche di trattamento elettronico dei dati.”
- c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per la movimentazione dei container di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo 3, la Commissione predispone e gestisce un sottorepertorio dei messaggi sullo status dei container notificati (Container Status Messages: “CSM”), denominato “repertorio dei CSM”. I vettori di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo 1 che conservano i dati sui movimenti e sullo status dei container o hanno conservato tali dati a loro nome notificano i CSM alle autorità doganali degli Stati membri in una delle due situazioni seguenti:

- a) container che sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione a bordo di una nave proveniente da un paese terzo, ad esclusione dei:
  - container destinati a rimanere a bordo della stessa nave durante il tragitto in questione e che escono dal territorio doganale dell'Unione a bordo di tale nave; e

- container destinati ad essere scaricati e ricaricati sulla stessa nave durante il tragitto in questione per permettere di scaricare o caricare altre merci e che escono dal territorio doganale dell'Unione a bordo di tale nave;
- b) per spedizioni di merci fisiche in container che escono dal territorio doganale dell'Unione a bordo di una nave diretta in un paese terzo e rientranti nell'ambito di applicazione:
- dell'articolo 2 della direttiva 92/84/CE del Consiglio per l'alcole e le bevande alcoliche<sup>11</sup>;
  - dell'articolo 2 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio per il tabacco e i prodotti del tabacco<sup>12</sup>;
  - dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio sui prodotti energetici<sup>13</sup>;

I dati sono trasmessi dai vettori direttamente al repertorio dei CSM.

I CSM sono notificati nelle situazioni seguenti:

- i) dal momento in cui il container è stato segnalato come vuoto prima di essere introdotto nel territorio doganale dell'Unione o prima di uscire da tale territorio fino al momento in cui viene nuovamente segnalato come vuoto; o

---

<sup>11</sup> Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).

<sup>12</sup> Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).

<sup>13</sup> Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51).

- ii) per almeno tre mesi prima dell'arrivo effettivo del container nel territorio doganale dell'Unione fino a un mese dopo il suo ingresso nel territorio doganale dell'Unione, nei casi in cui CSM specifici necessari per identificare gli eventi pertinenti relativi al container vuoto non siano disponibili nei registri elettronici del vettore; oppure
- iii) per almeno tre mesi dopo l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, nel caso in cui i CSM specifici necessari per identificare gli eventi pertinenti relativi al container vuoto non siano disponibili nei registri elettronici del vettore.

I vettori notificano i CSM per i seguenti eventi o per eventi equivalenti nella misura in cui essi siano noti al vettore notificante e per i quali i dati sono stati generati, raccolti o mantenuti nei loro registri elettronici:

- conferma della prenotazione,
- arrivo in una struttura di carico o scarico,
- partenza da una struttura di carico o scarico,
- carico su, o scarico da, un mezzo di trasporto,
- ordine di riempimento o svuotamento,
- conferma di riempimento o svuotamento,
- movimenti all'interno del terminale,
- ispezione all'ingresso del terminale,
- invio per grosse riparazioni.

Ogni Stato membro prevede sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di fornire dati o per aver fornito dati incompleti o falsi. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive."



d) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5, 6 e 7:

"5. All'interno della Commissione, soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati a effettuare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 2, lettere b) e c).

I dati personali che non sono necessari allo scopo di conseguire l'obiettivo perseguito sono immediatamente cancellati o resi anonimi. In ogni caso, essi possono essere conservati per tre anni al massimo.

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

6. I dati ricevuti dai vettori sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dell'obiettivo per il quale sono stati introdotti e non possono essere conservati per più di cinque anni.

7. La Commissione e gli Stati membri rispettano le informazioni commerciali riservate ricevute dai vettori.

La Commissione e ciascuno Stato membro applicano ai rispettivi esperti designati le più elevate norme in materia di segreto professionale sotto il profilo tecnico, organizzativo e di sicurezza del personale o altri vincoli equivalenti di riservatezza conformemente alla normativa nazionale o dell'Unione.

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le richieste di altri Stati membri relative al trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante il repertorio dei dati di cui al presente articolo."

5. È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 18 *septies*

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni relative alla frequenza delle notifiche, al formato dei dati contenuti nei CSM e al metodo di trasmissione dei CSM.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 *bis*, paragrafo 2 entro il 29 febbraio 2016."

6. Sono inseriti i seguenti articoli:

"Articolo 18 *octies*

1. La Commissione istituisce e gestisce un repertorio contenente dati relativi:

- all'importazione,
- al transito, e
- all'esportazione di merci nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione
- dell'articolo 2 della direttiva 92/84/CE del Consiglio per l'alcole e le bevande alcoliche;
- dell'articolo 2 della direttiva 2011/64/CE del Consiglio per il tabacco e i prodotti del tabacco ;

- dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio sui prodotti energetici, come specificato negli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, denominato repertorio "importazioni, esportazioni e transito".

La Commissione duplica sistematicamente tali dati provenienti dalle fonti gestite dalla Commissione in applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario. Gli Stati membri possono fornire alla Commissione i dati riguardanti il transito di merci in uno Stato membro e l'esportazione diretta, in base alla disponibilità dei dati e delle infrastrutture informatiche degli Stati membri.

I servizi designati dalla Commissione e le autorità nazionali di cui all'articolo 29 possono utilizzare il repertorio per analizzare i dati e comparare i dati nel repertorio "importazioni, esportazioni e transito" con i CSM notificati in base al repertorio di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo, 4 e possono scambiare informazioni sui risultati, ai fini del presente regolamento.

2. Il repertorio è accessibile alle autorità nazionali di cui all'articolo 29. All'interno della Commissione soltanto gli analisti cui è affidato tale incarico sono autorizzati al trattamento dei dati contenuti nel repertorio.

Gli Stati membri hanno accesso diretto:

- i) ai dati di tutte le dichiarazioni redatte e presentate nello Stato membro interessato;
- ii) ai dati relativi agli operatori economici in possesso di un numero EORI assegnato dalle autorità di quello Stato membro;
- iii) ai dati sul transito;
- iv) a tutti gli altri dati esclusi i dati personali di cui all'articolo 41 *ter*, paragrafo 2.

Le autorità competenti, una volta inseriti i dati nel SID o un fascicolo istruttorio nel FIDE conformemente all'articolo 41 *ter*, hanno accesso a tutti i dati contenuti nel repertorio relativi a detta voce o a detto fascicolo istruttorio.

- 3. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione per quanto concerne i dati contenuti nel repertorio.

La Commissione è considerata l'organismo responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001.

Il repertorio "importazioni, esportazioni e transito" è soggetto a controllo preventivo da parte del garante europeo della protezione dei dati in conformità dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001.

I dati contenuti nel repertorio "importazioni, esportazioni e transito" non possono essere conservati per più di 5 anni, con una proroga di ulteriori 2 anni se giustificato.

4. Il repertorio "importazioni, esportazioni e transito" non comprende le categorie particolari di dati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 45/2001.

La Commissione mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegale, dalla perdita accidentale, dalla comunicazione, modifica e accesso non autorizzati e da qualsiasi altra forma di trattamento non autorizzato.

5. La Commissione e gli Stati membri rispettano le informazioni commerciali riservate. La Commissione e ciascuno Stato membro applicano ai rispettivi esperti designati le più elevate norme in materia di segreto professionale sotto il profilo tecnico, organizzativo e di sicurezza del personale o altri vincoli equivalenti di riservatezza conformemente alla normativa nazionale o dell'Unione.

La Commissione e gli Stati membri garantiscono che siano rispettate le richieste di altri Stati membri relative al trattamento riservato delle informazioni scambiate mediante il repertorio dei dati di cui al presente articolo.

## Articolo 18 *nonies*

La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire documenti giustificativi che accompagnano le dichiarazioni d'importazione e di esportazione e per i quali gli operatori economici hanno predisposto o raccolto la relativa documentazione ai fini delle indagini connesse con l'attuazione della regolamentazione doganale quale definita all'articolo 2, paragrafo 1.

La richiesta deve essere rivolta alle autorità competenti designate ai fini dell'applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2. Qualora uno Stato membro designi più di una autorità competente, esso dovrà specificare il servizio amministrativo responsabile per rispondere alla richiesta della Commissione.

Lo Stato membro, entro un termine di quattro settimane decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta della Commissione :

- fornisce la documentazione richiesta; se giustificato, entro un ulteriore termine di sei settimane; o
- notifica alla Commissione che non è stato possibile soddisfare la richiesta perché l'operatore economico non è stato in grado di fornire le informazioni richieste; oppure
- declina la richiesta in seguito a una decisione di un organo amministrativo o giudiziario di uno Stato membro di cui all'articolo 3 del presente regolamento."

7. L'articolo 21, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Le constatazioni effettuate e le informazioni ottenute nel quadro delle missioni comunitarie di cui all'articolo 20, segnatamente sotto forma di documenti comunicati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati, come pure le informazioni ottenute nel corso di un'indagine amministrativa, anche dei servizi della Commissione, sono trattate a norma dell'articolo 45."

8. All'articolo 23, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 43, per quanto concerne la determinazione delle operazioni riguardanti l'applicazione della regolamentazione agricola per le quali è richiesto l'inserimento di informazioni nel SID.

Tali atti delegati sono adottati entro il 29 febbraio 2016."

9. All'articolo 25, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione adotta, mediante atti d'esecuzione, disposizioni relative agli elementi da inserire nel SID per ciascuna categoria di cui all'articolo 24, lettere da a) ad h), nella misura in cui ciò risulti necessario per conseguire gli obiettivi del sistema. Nella categoria di cui all'articolo 24, lettera e), non possono figurare dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 43 *bis*, paragrafo 2 entro il 29 febbraio 2016."

10. L'articolo 29 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. "L'accesso ai dati del SID è riservato unicamente alle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro e ai servizi designati dalla Commissione. Tali autorità nazionali sono le amministrazioni doganali, ma possono comprendere anche altre autorità competenti, in base alle leggi, ai regolamenti ed alle procedure dello Stato membro in questione, ad agire per raggiungere lo scopo previsto all'articolo 23, paragrafo 2.

Il partner del SID che ha fornito i dati ha il diritto di determinare quali delle suddette autorità nazionali possono accedere ai dati che ha inserito nel SID."

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ciascuno Stato membro invia alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti designate che sono autorizzate ad accedere al SID e precisa, per ciascuna autorità, a quali dati può avere accesso e per quali scopi.



La Commissione verifica con lo Stato membro interessato che l'elenco delle autorità nazionali designate non comporti designazioni sproporzionate. In seguito a tale verifica, lo Stato membro interessato conferma o modifica l'elenco delle autorità nazionali designate. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Essa informa altresì tutti gli Stati membri delle precisazioni corrispondenti riguardanti i propri servizi autorizzati ad accedere al SID.

L'elenco delle autorità nazionali e dei servizi della Commissione designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e successivi aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati su internet dalla Commissione.”

11. All'articolo 30, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'elenco delle autorità nazionali o dei servizi designati a tale scopo è pubblicato dalla Commissione, per informazione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e successivi aggiornamenti dell'elenco sono pubblicati su internet dalla Commissione."

12. All'articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I dati ottenuti dal SID possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente alle condizioni da esso stabilite, essere comunicati ad autorità nazionali diverse dalle autorità o servizi di cui al paragrafo 2, a paesi terzi ed a organizzazioni internazionali o regionali e/o ad agenzie UE che contribuiscono alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e alla corretta applicazione della legislazione doganale. Ciascuno Stato membro adotta speciali misure per garantire la sicurezza dei dati trasmessi o forniti a servizi situati al di fuori del suo territorio.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, *mutatis mutandis*, nei confronti della Commissione qualora i dati siano stati inseriti nel sistema da quest'ultima.

13. Il titolo del capitolo 4 è sostituito dal seguente:

“Capitolo 4  
Conservazione dei dati”.

14. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"I dati inseriti nel SID sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti e non possono essere conservati per più di cinque anni, con una proroga di ulteriori due anni se giustificato."

15. L'articolo 37 è così modificato:

a) il paragrafo 3 *bis* è sostituito dal seguente:

“3 *bis*. Il presente regolamento specifica e integra il regolamento (CE) n. 45/2001.

Il garante europeo della protezione dei dati controlla la conformità del SID con le disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.”

b) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. Il garante europeo della protezione dei dati e l'autorità comune di controllo, istituita dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio, ciascuno agendo nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano per coordinare il controllo e gli audit del SID.”

16. L'articolo 38 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è soppressa.

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In particolare, gli Stati membri e la Commissione adottano misure intese a:

a) impedire a qualsiasi persona non autorizzata di accedere alle installazioni utilizzate per l'elaborazione dei dati;

- b) impedire che i dati e i relativi supporti siano letti, duplicati, modificati o cancellati da persone non autorizzate;
- c) impedire l'introduzione non autorizzata di dati e qualsiasi consultazione, modifica o cancellazione di dati non autorizzata;
- d) impedire che persone non autorizzate possano accedere ai dati del SID mediante dispositivi per la trasmissione dei dati;
- e) garantire, per quanto riguarda l'utilizzazione del SID, che le persone autorizzate possano accedere soltanto ai dati di loro competenza;
- f) garantire che sia possibile verificare e stabilire a quali autorità si possono trasmettere i dati mediante i dispositivi di trasmissione;
- g) garantire che sia possibile verificare e stabilire a posteriori quali dati sono stati inseriti nel SID, quando e da chi, e monitorare le consultazioni;
- h) impedire qualsiasi lettura, duplicazione, modifica o cancellazione non autorizzata di dati durante la trasmissione degli stessi o il trasporto dei relativi supporti.”

17. L'articolo 41 *quinquies* è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il periodo in cui i dati possono essere conservati dipende dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. Non possono essere superati i periodi massimi e non cumulativi indicati in appresso, calcolati con decorrenza dalla data di immissione dei dati nel fascicolo istruito ai fini dell'indagine:

- a) i dati dei fascicoli delle indagini in corso non possono essere conservati per più di tre anni se in tale periodo non è stata constatata nessuna operazione contraria alla regolamentazione doganale o agricola. I dati devono essere resi anonimi prima di tale termine se è trascorso un anno dopo l'ultima constatazione;
- b) i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno dato luogo alla constatazione di un'operazione contraria alla regolamentazione doganale o agricola, ma non hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all'irrogazione di un'ammenda penale o all'applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di sei anni;
- c) i dati dei fascicoli riguardanti indagini amministrative o penali che hanno portato a una decisione amministrativa, a una sentenza di condanna, all'irrogazione di un'ammenda penale o all'applicazione di una sanzione amministrativa non possono essere conservati per più di dieci anni."

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione rende anonimi o cancella i dati non appena risulta superato il termine massimo di conservazione di cui al paragrafo 1."

18. L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

- "1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [GU: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23, paragrafo 4 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

19. È inserito il seguente articolo:

“Articolo 43 *bis*

- "1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."

Entro il ..., la Commissione effettua una valutazione:

- della necessità di estendere i dati contenuti nei repertori di cui all'articolo 18 *bis* e 18 *octies*, per includervi i dati relativi a merci diverse da quelle di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 18 *octies*,

- della fattibilità dell'estensione dei dati contenuti nel repertorio di cui all'articolo 18 *bis* per includervi i dati sull'importazione, sull'esportazione e sul transito di beni per via terrestre e aerea.

---

\*GU: inserire la data: due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## *Articolo 2*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2016.
3. In deroga al paragrafo 2, i punti 5, 8, 9, 18 e 19 dell'articolo 1 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Per i vettori i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, siano vincolati da contratti di diritto privato che impediscono loro di adempiere l'obbligo previsto dall'articolo 18 *bis*, paragrafo 4, il presente regolamento ha effetto un anno dopo la sua entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

---